



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 aggiornato alla Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) e al D.M. n. 150/2023 e successive modifiche

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 - Applicazione del Regolamento**
- Art. 2 - Avvio della Mediazione**
- Art. 3 - Luogo della Mediazione**
- Art. 4 - Mediazione in modalità telematica e da remoto**
- Art. 5 - Accordi tra organismi**
- Art. 6 - Nomina del mediatore**
- Art. 7 - Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore**
- Art. 8 - Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore**
- Art. 9 - Presenza delle parti e loro rappresentanza**
- Art. 10 - Conclusione della Mediazione**
- Art. 11 - Efficacia Esecutiva ed Esecuzione**
- Art. 12 – Riservatezza**
- Art. 13 – Indennità**
- Art. 14 - Responsabilità delle parti**
- Art. 15 – Ruolo del mediatore in altri procedimenti**
- Art. 16 - Trattamento dei dati personali**
- Art. 17 – Interpretazione e applicazione delle norme**
- Art. 18 – Entrata in vigore e modifiche al Regolamento**
- Art. 19 - Legge applicabile**

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alle procedure di mediazione per fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, ivi comprese quelle demandate da un giudice e quelle previste per contratto.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da eMediation S.r.l. (“eMediation” ovvero “Organismo”) in relazione a controversie nazionali, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche. Di intesa tra l’Organismo e le parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento di mediazione.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro di eMediation, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la Mediazione può farlo:
 - a) compilando il form di avvio della procedura mediante collegamento al sito dell’Organismo (www.emediation.it - concilia on line) indicando il Tribunale Territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - b) depositando la domanda di avvio predisposta dal suddetto Organismo presso una delle sedi accreditate;
 - c) versando la somma prevista dalla tabella delle indennità dell’Organismo;
 - d) la piattaforma telematica utilizzata dall’Organismo è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
2. Il valore della controversia deve essere indicato dalla parte istante nella domanda di Mediazione secondo i criteri di cui agli artt. da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e lo comunica alle parti.

- In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo competente. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. La domanda di mediazione deve inoltre contenere l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte, gli avvocati che le rappresentano, i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni, nonché l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.
 4. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. In caso di ricorso alla procedura su invito o su ordine del Giudice, il procedimento ha una durata di sei mesi, prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, una sola volta, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il già menzionato termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di mediazione demandata dal Giudice, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il Giudice adotta i provvedimenti. La proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di mediazione delegata dal Giudice, le parti comunicano al Giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
 5. All'atto della presentazione della domanda di mediazione il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
 6. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione anche a cura della parte istante.
 7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
 8. La procedura di mediazione si considera avviata nel momento in cui la medesima

viene protocollata dall'Organismo, previo pagamento delle spese di avvio dovute dalla parte istante.

9. Le parti hanno la facoltà di depositare eventuale documentazione a corredo delle loro istanze direttamente avanti al mediatore nominato.
10. Le parti convocate dovranno tassativamente comunicare la propria decisione di aderire o meno alla procedura di mediazione tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni liberi antecedenti la data fissata per l'incontro di mediazione.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, ovvero presso le sue sedi accreditate presenti sul territorio. In alternativa l'Organismo può stabilire lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
2. Il luogo del procedimento di mediazione può essere anche la sede di un altro organismo di mediazione accreditato, nei casi di cui all'art. 5.
3. L'intera procedura di mediazione può essere gestita, previo consenso delle parti, in videoconferenza direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi materialmente recare presso la sede dell'Organismo.

ART. 4 MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA E DA REMOTO

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
5. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri assicurano la contestuale,

- effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
6. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 7. Se non vi è il consenso delle parti, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
 8. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'art. 43 D. Lgs n. 82 del 2005.

ART. 5 ACCORDI TRA ORGANISMI

1. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per i singoli affari di mediazione.

ART. 6 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di eMediation, consultabile sul sito www.emediation.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di eMediation.
3. In difetto di comune indicazione delle parti o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la loro concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui al comma 1.
4. Nella domanda di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.
5. Il Responsabile dell'Organismo, ritenuta la particolare natura e complessità della materia, può nominare più di un mediatore per il medesimo procedimento comunicandolo alle parti, con adeguata motivazione.

6. L'organo preposto al conferimento dell'incarico è il Responsabile dell'Organismo.
7. Il mediatore incaricato può essere ruscato da una parte o da entrambe, se si ravvisa una sua incompatibilità o mancanza di indipendenza. La ruscazione deve essere motivata e l'Organismo, se ritiene valide - a suo insindacabile giudizio - le motivazioni addotte, provvede alla nomina di un nuovo mediatore.

ART. 7 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere e comunicare alle parti una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Il mediatore ha l'obbligo di comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.
3. L'Organismo, in tali circostanze, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, lo sostituisce con un altro candidato.
4. La sostituzione del mediatore può avvenire anche durante lo svolgimento del procedimento, se vengono a crearsi situazioni di incompatibilità, mancanza di indipendenza o altri motivi – rilevati dalle parti o dal responsabile dell'Organismo – di carattere etico, deontologico, disciplinare o se il mediatore dovesse trovarsi nella impossibilità sopravvenuta di svolgere il proprio incarico. Della sostituzione è data sollecita comunicazione alle parti.
5. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.
6. Ai mediatori è fatto espresso divieto di percepire danaro a qualsiasi titolo direttamente dalle parti.
7. Sono cause di incompatibilità allo svolgimento del procedimento quelle previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 28/2010 e quelle previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Sono altresì cause di incompatibilità quelle previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

8. Il mediatore è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
9. Il mediatore non può assumere la funzione di Conciliatore quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
10. Il mediatore non può accettare la nomina se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
11. Il mediatore che sia stato richiesto di svolgere la funzione di Conciliatore deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di cui sopra e comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.
12. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongono entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
13. Il mediatore che viene designato deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
14. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Il mediatore inoltre deve rispettare la disponibilità data dall'organismo per lo svolgimento del primo incontro che non può essere inferiore a due ore (suscettibili di estensione).
3. Il mediatore in sede di primo incontro deve valutare la rispondenza del valore indicato in sede di istanza dalle parti, in caso contrario, lo stesso deve sospendere la riunione invitando le parti ad integrare l'indennità, rinviando l'incontro alla prima data utile.
4. Sempre nello stesso primo incontro, il mediatore espone la funzione e le

- modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
6. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D.lgs. N. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile.
7. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.
8. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
9. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. n.28/2010.
10. La proposta di conciliazione non viene effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. In tal caso il mediatore redige processo verbale in cui dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento indicando le eventuali motivazioni, con le conseguenze di cui all'articolo 12-bis del D.lgs. n. 28/2010.
11. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

ART. 9 PRESENZA DELLE PARTI, LORO RAPPRESENTANZA, DELEGA A TERZI, OMOLOGA ACCORDO

1. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di

- giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
 3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 28/2010, e nel caso di mediazione demandata dal Giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati.
 4. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento d'identità del delegante. Nel caso la mediazione abbia a oggetto uno dei contratti o uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita, unitamente a una copia non autenticata del proprio documento d'identità per la loro acquisizione agli atti della procedura.

ART. 10 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
 - a) le parti hanno conciliato la controversia;
 - b) non vi è la possibilità di conciliare la lite;
 - c) sono decorsi 6 mesi, senza richieste di proroghe tempestive come previste dall'art. 2 del presente Regolamento.
2. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs n. 28\2010.
3. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel

- maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
 5. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis del D. Lgs. n. 28\2010, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
 6. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2 del d. Lgs n. 28\2010, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis del d. Lgs n. 28\2010, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
 8. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
 9. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

ART. 11 EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi

- avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis d. LGS N. 28\2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
 3. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
 4. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis DEL D. LGS. N. 28\2010
 5. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ART. 12 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni, in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione, sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e chiunque presti il proprio servizio all'interno dell'Organismo o chiunque partecipi al procedimento di Mediazione non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prove riguardanti la mediazione, in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione - inclusi gli avvocati e i consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale

o di altra natura:

- a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
 - b) ammissioni fatte dalla controparte;
 - c) la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
 - a) tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b) sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c) esiste un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
 - d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

ART. 13 INDENNITÀ

1. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da versare all'Organismo, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, saranno corrisposti dalle parti, secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
2. L'Organismo adotta la tabella delle spese di mediazione prevista per gli organismi pubblici.
3. La legge assicura il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria se è raggiunto l'accordo di conciliazione, ai sensi di quanto disposto dal Capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010.

ART. 14 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
 - a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
 - b) il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - c) le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di Mediazione;
 - d) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le

- comunicazioni;
 - f) la determinazione del valore della controversia;
 - g) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli articoli di cui al Capo II-*bis* del D.lgs. n. 28/2010;
 - h) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - i) ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito della domanda sino alla conclusione della procedura.
2. eMediation non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:
- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
- In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

ART. 15 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale successivo alla procedura di Mediazione avente per oggetto la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito della mediazione avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 47, comma 6 del D.M. 150 del 2023.

ART. 17 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dall'Organismo.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è immediatamente in vigore. Il Regolamento da applicare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

Tariffario delle indennità di mediazione ai sensi degli artt. 28-34, D.M. 150/2023

Le **indennità di mediazione** per il **primo incontro** sono composte da due voci: **spese di avvio** e **spese di mediazione** per il primo incontro. Le stesse sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione che dalla parte chiamata in mediazione al momento dell'adesione al procedimento.

Al deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica pari a € 10,00 per ogni raccomandata a/r nazionale, a € 15,00 per ogni raccomandata a/r internazionale. Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite pec e per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica.

Indennità di primo incontro				
Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00 e indeterminato basso	€ 32,00	€ 48,00	€ 80,00	€ 97,60
Da € 1.000,01 fino a € 50.000,00 e indeterminato medio	€ 60,00	€ 96,00	€ 156,00	€ 190,32
Oltre € 50.000,00 e indeterminato alto	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	€ 273,28

Spese di notifica per ciascun invio	
Raccomandata nazionale A/R	Raccomandata internazionale A/R
€ 10,00 + IVA	€ 15,00 + IVA

Si precisa che tutti gli importi contenuti nel presente tariffario sono già ridotti di un quinto in quanto **eMediation applica le stesse tabelle sia che si tratti di procedure obbligatorie che di procedure volontarie.**

In ogni caso, eMediation applica gli **importi minimi** contenuti nella tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023.

Quando il **primo incontro si conclude senza la conciliazione** e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Il procedimento di mediazione si conclude inoltre al verificarsi di una delle tre ipotesi di seguito indicate, **alle quali corrispondono le successive tabelle relative agli importi dovuti da ciascuna parte.**

- (i) **mancato accordo agli incontri successivi al primo:** in caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati al primo incontro a titolo di spese di mediazione (art 30, comma 3, D.M. 150/2023);
- (ii) **accordo al primo incontro:** in caso di conciliazione al primo incontro, sono dovuti gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati al primo incontro a titolo di spese di mediazione e **incrementando la differenza del 10%** (art 30, comma 1, D.M. 150/2023);
- (i) **accordo agli incontri successivi al primo:** in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati al primo incontro a titolo di spese di mediazione e incrementando la differenza del 25% (art 30, comma 2, D.M. 150/ 2023).

Tabella A del D.M. 150/2023 al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro		
Valore della lite	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00	€ 16,00	€ 19,52
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 136,00	€ 165,92
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 256,00	€ 312,32
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 480,00	€ 585,60
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile	€ 824,00	€ 1.005,28
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.064,00	€ 1.298,08
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.864,00	€ 2.274,08
Da € 500.001 a € 1.500.000,00	€ 2.984,00	€ 3.640,48
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.544,00	€ 4.323,68
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.064,00	€ 6.178,08
Oltre 5.000.000,00	0,16%	0,16% + IVA

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30, D.M. 150/2023)

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10% (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 6,40	€ 7,81	€ 16,00	€ 19,52
Da €1.001 a € 5.000	€ 12,80	€ 15,62	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001 a € 10.000	€ 23,20	€ 28,30	€ 58,00	€ 70,76
Da €10.001 a € 25.000	€ 35,20	€ 42,94	€ 88,00	€ 107,36
Da € 25.001 a € 50.000	€ 57,60	€ 70,27	€ 144,00	€ 175,68
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 96,00	€ 117,12	€ 240,00	€ 292,80
Da € 150.001 a € 250.000	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 200,00	€ 244,00	€ 500,00	€ 610,00
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 312,00	€ 380,64	€ 780,00	€ 951,60
Da €1.500.001 a € 2.500.000	€ 368,00	€ 448,96	€ 920,00	€ 1.122,40
Da € 2.500.001 a € 5.000.00	€ 520,00	€ 634,40	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

In ogni caso, per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,16% + IVA.

Quando il valore della controversia è **indeterminabile** si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.

EVENTUALI ULTERIORI AUMENTI

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 possono essere ulteriormente maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti **criteri**:

- (i) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- (ii) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

In aggiunta, **fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista**, su **accordo delle parti**, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore di cui alla tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, in base ad uno dei seguenti criteri:

- (i) la durata di ciascun incontro;
- (ii) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- (iii) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

Quando le spese di mediazione sono così determinate, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al 20%.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ciascuna parte, oltre alle indennità di primo incontro, deve corrispondere l'intero importo delle spese di mediazione al verificarsi delle ipotesi sopra indicate. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Gli



importi per lo svolgimento del procedimento di mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell'intero procedimento di mediazione, l'onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.

Ai sensi dell'art 34, commi 3 e 4, D.M. 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.